

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 12/05/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 13/12/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di essere cointestatario di nr. 1 buono fruttifero postale serie "Q/P" con pari facoltà di rimborso del valore di Lire 2.000.000, emesso in data 21/02/1987. Il cointestatario prestava espressa adesione al ricorso.

Lo stesso evidenziava che alla scadenza trentennale del buono, l'intermediario aveva riconosciuto un rendimento per il titolo controverso di € 13.431,94, inferiore a quello dovuto (asseritamente pari a € 22.307,49).

Evidenziava che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla disponevano circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale doveva quindi trovare applicazione il valore assoluto previsto sul retro del titolo, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Il ricorrente concludeva per il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 8.875,55.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rilevava di aver operato in conformità a quanto previsto dal D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), che ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il DM citato avrebbe stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non sarebbe stata mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro. L'intermediario rilevava ancora che il buono, emesso successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, conteneva entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili: all'uopo citava la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, che avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, avrebbe accreditato la legittimità della condotta della resistente.

L'intermediario concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Replicando alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamandone le motivazioni .

DIRITTO

La parte ricorrente è cointestataria di n. 1 buono fruttifero postale, serie "Q/P", con pari facoltà di rimborso emesso il 21/02/1987, prodotto in atti in copia fronte/retro.

Entrambe le parti concordano inoltre sulla serie di appartenenza del buono: in particolare si tratta di nr. 1 buono che reca la precedente stampigliatura della serie "P", alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie "Q/P", conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 e sul retro un timbro che riporta i rendimenti fino al 20° anno.

A fronte di ciò il ricorrente richiede per il buono la corresponsione degli interessi dal 21° al 30° anno, osservando che il timbro apposto sul retro non specifica i rendimenti successivi al 20° anno.

Il Collegio ritiene che il ricorso, in questo senso, sia fondato.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: *"I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"]].*

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20° anno: poiché i timbri nulla dispongono per il periodo dal 21mo al 30mo anno (*ex multis*: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018; Coll. Bologna, n. 3621).



Tale orientamento ha trovato rinnovata conferma e linfa argomentativa con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03/04/2020, il quale ha sul punto ribadito che: *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”*

La stessa decisione del Collegio di Coordinamento ha altresì precisato – con puntuale riferimento in ordine alla eccezione in tal senso sollevata da parte resistente - che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, *“muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicata - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.*

Tali considerazioni assumono rilevanza per la decisione del caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito a nr. 1buono fruttifero postale della serie “Q/P”, emesso il 21/02/1987.

Nel caso di specie, l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione e, dunque, apponendo sul titolo il timbro con la dicitura “Serie Q/P” e quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Sennonché, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’ABF, secondo cui la tutela dell’affidamento dei sottoscrittori dei buoni impone di accordare prevalenza al tenore letterale del titolo, ove non integrato in conformità con la disciplina di settore (cfr. Collegio di Bari 1063/2019; Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017).

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie “Q/P”, risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l’ultimo decennio, la liquidazione debba avvenire secondo i tassi di rendimento quantificati da parte ricorrente attraverso l’applicazione dei rendimenti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°: fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA